

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

N. 400

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante adeguamento della disciplina di organizzazione dell'Istituto per il credito sportivo

(Parere ai sensi dell'articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 1° settembre 2011)



*Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/I/XVI /D 248/11

Roma

01 SET. 2011

C. Schifani

Le trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "Adeguamento della disciplina di organizzazione dell'Istituto per il Credito Sportivo, ai sensi dell'art. 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011

C. Schifani

Sen.

Renato Giuseppe SCHIFANI

Presidente del

Senato della Repubblica

R O M A

SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE
“ADEGUAMENTO DISCIPLINA DI ORGANIZZAZIONE DELL’ISTITUTO PER IL CREDITO
SPORTIVO AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 5, D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78,
CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L’art. 1, comma 1297, L. 27-12-2006 n. 296 dispone che il consiglio di amministrazione dell’Istituto per il credito sportivo è composto da un membro designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato, da un membro designato dal Ministro dell’economia e delle finanze e da un membro designato dal Ministro per i beni e le attività culturali, tra i quali è scelto il presidente, nonché da un membro designato in rappresentanza delle regioni e delle autonomie locali, da un membro designato dalla Cassa depositi e prestiti spa, da un membro designato dalla giunta nazionale del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e da tre membri designati dai restanti soggetti partecipanti al capitale dell’Istituto.

Dispone altresì che il collegio dei sindaci dell’Istituto è composto da un numero di membri effettivi non superiore a tre e da un membro supplente.

Prevede infine che il presidente, il consiglio di amministrazione e il collegio dei sindaci dell’Istituto per il credito sportivo siano nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri d’intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali e di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 9 maggio 2007 adottato dal Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive d’intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali e di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze si è provveduto alla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione dell’ICS.

L’art. 6, comma 5, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 30 luglio 2010, n. 122, dispone che tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, provvedano all’adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti. Stabilisce altresì che le Amministrazioni vigilanti provvedano all’adeguamento della relativa disciplina di organizzazione, mediante i regolamenti di cui all’articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con riferimento a tutti gli enti ed organismi pubblici rispettivamente vigilati, al fine di apportare gli adeguamenti previsti ai sensi del presente comma, precisando che la mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento statutario o di organizzazione previsti nei termini indicati determina responsabilità erariale e che tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli.

Tale norma attribuisce ai regolamenti di riordino degli enti - da adottarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro o dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per l’attuazione del programma di Governo e il Ministro dell’economia e delle finanze - il compito di ridurre in maniera predeterminata la composizione degli organi collegiali.

La procedura richiamata con il riferimento ai regolamenti di organizzazione previsti dall'art. 17, comma 2, della L. 400/88 prevede che lo stesso sia emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta.

Il presente schema di regolamento intende conformare la composizione degli organi dell'Istituto per il credito sportivo alla disposizione di cui all'art. 6, comma 5 del D.L. n. 78/2010.

Si è, pertanto, proceduto alla riduzione dei componenti del Consiglio di amministrazione che passano da nove a cinque, con l'eliminazione di un componente nominato dal Ministero dell'Economia, di un componente designato in rappresentanza delle regioni e di due componenti designati dai soci.

Dal punto di vista strutturale, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in esame si compone di due articoli che, brevemente, si passa ad illustrare.

L'art. 1 definisce la composizione del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale. In relazione a tali organi il regolamento dispone una riduzione dei componenti effettivi del Consiglio di amministrazione che passano da nove a cinque grazie alla soppressione di un componente designato dal Ministero dell'Economia, di un componente designato in rappresentanza delle regioni e delle autonomie locali e di due componenti designati dai soci.

Dispone altresì il riassetto dei componenti del Collegio sindacale prevedendo l'eliminazione del componente supplente.

L'art. 2 detta il regime di attuazione del regolamento e stabilisce la permanenza in carica degli attuali componenti fino alla nomina dei componenti dei nuovi organi.

ANALISI TECNICO NORMATIVA (A.T.N.)
(all. "A" alla Direttiva P.C.M. 10 settembre 2008 – G.U. n. 219 del 2008)

Amministrazioni proponenti: Presidenza del Consiglio dei Ministri

Titolo: Schema di decreto del presidente della repubblica recante "Adeguamento disciplina di organizzazione dell'Istituto per il credito sportivo ai sensi dell'art. 6, comma 5, d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla l. 30 luglio 2010, n. 122"

Parte I – Aspetti tecnico-normativi di diritto interno

1. Obiettivi e necessità dell'intervento normativo.

Il presente intervento regolatorio si rende necessario per attuare l'art. 6, comma 5, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 30 luglio 2010, n. 122, che prevede l'adeguamento degli statuti degli enti pubblici, anche economici, e degli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato enti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti. L'intervento regolatorio proposto mira a razionalizzare la struttura organizzativa dell'Istituto per il credito sportivo attraverso la riduzione dei componenti del Consiglio di amministrazione, che passano da nove a cinque, nonché del Collegio sindacale mediante la eliminazione del membro supplente, realizzando in tal modo gli obiettivi previsti dalla normativa richiamata.

2. Analisi del quadro normativo nazionale.

Il quadro normativo è costituito dalle seguenti disposizioni:

legge 24 dicembre 1957, n. 1295, recante "Costituzione di un Istituto per il credito sportivo con sede in Roma";

decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 2000, n. 453, recante "Regolamento per il riordino dell'Istituto per il credito sportivo, a norma dell'articolo 157 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";

art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

art. 157, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

art. 1, comma 1297, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", così come modificato dall'art. 11-sexies del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito in legge 4 aprile 2007, n. 41 recante "Misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche, nonché norme a sostegno della diffusione dello sport e della partecipazione gratuita dei minori alle manifestazioni sportive";

art. 6, comma 5, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 30 luglio 2010, n. 122, che dispone che tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, provvedano all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti. Stabilisce altresì che le Amministrazioni vigilanti provvedano all'adeguamento della relativa disciplina di organizzazione, mediante i regolamenti di cui all'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con riferimento a tutti gli enti ed organismi pubblici rispettivamente vigilati, al fine di apportare gli adeguamenti previsti ai sensi del presente comma, precisando che la mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento statutario o di organizzazione previsti nei termini indicati determina responsabilità erariale e che tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli.

3. Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

L'intervento regolatorio non ha incidenza su leggi e regolamenti vigenti.

4. Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

L'intervento regolatorio in oggetto è pienamente compatibile con le disposizioni costituzionali, realizzando il principio di buon andamento dell'amministrazione pubblica previsto dall'art. 97.

5. Analisi della compatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

L'intervento regolatorio de quo non pone problemi di compatibilità con le competenze esclusive e concorrenti delle regioni a statuto ordinario e con le prerogative delle regioni a statuto speciale. Sotto tale profilo, infatti, deve rilevarsi che l'Istituto per il credito sportivo – seppure svolge una attività suscettibile di incidere in senso ampio sull'ordinamento sportivo ex art. 117 Cost. e, quindi, su di una materia di legislazione concorrente – assume la natura di banca in senso proprio con conseguente applicazione della disciplina di cui all'art. 118, comma 2, lett. e) Cost.

6. Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'art. 118, primo comma, della Costituzione.

L'intervento regolatorio è compatibile con i suindicati principi costituzionali.

7. Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

L'intervento regolatorio non comporta effetti di rilegificazione.

8. Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non sussistono all'esame del Parlamento progetti di legge riguardanti l'organizzazione dell'Istituto per il credito sportivo.

9. Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.

La Corte Costituzionale (sentenza 15 luglio 2003, n. 241) – con riguardo alla partecipazione delle Regioni e delle autonomie locali alla composizione dell'organo amministrativo dell'Istituto per il credito sportivo ed in sede di risoluzione di un conflitto di attribuzione sorto a seguito della emanazione del Decreto del Presidente della Repubblica in data 27 novembre 1999 di ricostituzione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto per il credito sportivo – ha rilevato che la disposizione su cui si fondava la previsione della necessaria partecipazione di rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali al consiglio di amministrazione dell'Istituto per il credito sportivo deve ritenersi superata per effetto della legge 16 giugno 1998, n. 191 (Modifiche ed integrazioni alle L. 15 marzo 1997, n. 59, e L. 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica), promulgata e pubblicata dopo l'emanazione e l'entrata in vigore del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Tale legge ha infatti sostituito l'art. 1, comma 3, lettera h), della legge n. 59 del 1997, riformulando questa disposizione nel senso che dal conferimento di funzioni alle Regioni e agli enti locali sono escluse non solo quelle riconducibili alla materia "moneta, perequazione delle risorse finanziarie e sistema valutario", ma anche quelle afferenti alla materia "banche". E poiché l'Istituto per il credito sportivo è una banca, il principio della *lex posterior* impedisce di ritenere tuttora vigente il precedente conferimento alle Regioni e alle autonomie locali di funzioni ad esso relative.

D'altra parte, la stessa Corte Costituzionale (sentenza 26 maggio 2005, n. 205), ha preso atto della intervenuta decadenza della delega contenuta nell'art. 10, comma 2, lett. f) legge n. 237/2002 – per il riordino dell'Istituto per il credito sportivo e per assicurare la necessaria presenza negli organi dello stesso di una rappresentanza regionale – per mancato esercizio nei termini.

Occorre, peraltro, osservare come l'intervento regolatorio in oggetto preveda la partecipazione di un rappresentante delle Regioni e delle autonomie locali nell'ambito del Collegio sindacale.

Parte II – Contesto normativo comunitario ed internazionale

1. Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

L'intervento regolatorio proposto è compatibile con l'ordinamento dell'Unione Europea in quanto riguarda solamente aspetti relativi alla *governance* dell'Istituto.

2. Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano sussistenti procedure di infrazione da parte della Commissione europea sulla medesima o analoga materia.

3. Analisi della compatibilità con gli obblighi internazionali.

L'intervento regolatorio in esame non presenta profili di contrasto con obblighi internazionali assunti dall'Italia.

4. Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

5. Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo o analogo oggetto.

Non si hanno indicazioni al riguardo.

Parte III – Elementi di qualità sistematica e redazionale del testo

1. Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

L'intervento regolatorio de quo non introduce nuove definizioni. Pertanto, non si pone alcun problema di coerenza con quelle già in uso.

2. Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi contenuti nel provvedimento proposto sono correttamente riportati, tenendo conto anche delle successive modificazioni ed integrazioni degli atti richiamati.

3. Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Non si fa ricorso alla tecnica della novella per introdurre le disposizioni recate dal decreto.

4. Individuazione degli effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

L'intervento regolatorio produce effetti abrogativi impliciti delle norme statutarie incompatibili con il presente provvedimento.

5. Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

L'intervento regolatorio non introduce norme dagli effetti indicati in titolo.

6. Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Verificata l'insussistenza di deleghe del genere indicato in titolo.

7. Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Non sono previsti atti successivi attuativi di natura regolamentare, ma solo provvedimenti di adeguamento statutario degli enti interessati

8. Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento.

Non sono stati utilizzati dati statistici relativi alla materia.

SEZIONE 1 – IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

A) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente.

Il quadro normativo è costituito dalle seguenti disposizioni:

legge 24 dicembre 1957, n. 1295, recante “Costituzione di un Istituto per il credito sportivo con sede in Roma”;

decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 2000, n. 453, recante “Regolamento per il riordino dell'Istituto per il credito sportivo, a norma dell'articolo 157 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”;

art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

art. 157, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

art. 1, comma 1297, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, così come modificato dall'art. 11-sexies del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito in legge 4 aprile 2007, n. 41 recante “Misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche, nonché norme a sostegno della diffusione dello sport e della partecipazione gratuita dei minori alle manifestazioni sportive”;

art. 6, comma 5, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 30 luglio 2010, n. 122, che dispone che tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, provvedano all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti. Stabilisce altresì che le Amministrazioni vigilanti provvedano all'adeguamento della relativa disciplina di organizzazione, mediante i regolamenti di cui all'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con riferimento a tutti gli enti ed organismi pubblici rispettivamente vigilati, al fine di apportare gli adeguamenti previsti ai sensi del presente comma, precisando che la mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento statutario o di organizzazione previsti nei termini indicati determina responsabilità erariale e che tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli.

B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione.

Non si segnalano carenze o criticità nella vigente situazione normativa. Si evidenzia la necessità dell'adeguamento delle disposizioni in ordine alla composizione degli organi collegiali di amministrazione e controllo al disposto di cui all'art. 6, comma 5, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 30 luglio 2010, n. 122.

C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.

Il problema da risolvere si connette direttamente alle considerazioni esposte nel precedente punto b) ed è comunque rappresentato dall'esigenza di evitare che la mancata riduzione del numero dei componenti dei collegi determini responsabilità erariale e la nullità degli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati. La finalità ispiratrice dell'intervento normativo, comunque, è sostanzialmente riconducibile all'esigenza di conseguire obiettivi di stabilità e crescita, riducendo il complesso della spesa di funzionamento degli enti pubblici vigilati, così come indicato dal legislatore.

D) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo termine) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.

Gli obiettivi da raggiungere sono quelli del contenimento della spesa conservando, al contempo, l'efficienza dell'Istituto e dei servizi che offre.

Attualmente i dati di riferimento sono i seguenti:

**RELAZIONE SULL'ATTIVITA' DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE NELL'ESERCIZIO 2010**

Il Consiglio di Amministrazione nel corso dell'Esercizio 2010 si è riunito 14 volte.

La durata media delle riunioni consiliari è stata di circa 3 ore.

Con riferimento all'esercizio in corso sono state programmate n.6 riunioni, alla data del 12 maggio 2011 ne sono state tenute 5.

Alle sedute del Consiglio di norma partecipano, senza diritto di voto, i membri del Collegio Sindacale ed il personale Dirigente anche al fine di riferire, se richiesto, su particolari argomenti.

Il Direttore Generale è sempre stato presente alle riunioni del Consiglio.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Attività 2010

Il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto per il Credito Sportivo, nell'esercizio 2010, ha proceduto, tra l'altro, ad approvare:

- il Piano Industriale 2010-2012;
- la relazione contenente la rilevazione interna avente ad oggetto l'attuale stato dell'assetto organizzativo e gestionale dell'Istituto e l'effettivo superamento delle criticità evidenziate nel verbale ispettivo della Banca d'Italia, riscontrata dalle strutture di Compliance e Internal Audit;
- il Regolamento di Gestione del Credito problematico;
- l'aggiornamento del Regolamento del "Fondo da destinare a Finalità Culturali e Sociali";
- l'aggiornamento della Regolamentazione in tema di sistema delle Deleghe e dei Poteri;
- la modifica al Regolamento "Sistema di Controllo Interno, Governo Societario, Processo ICAAP ed informativa al pubblico";
- l'aggiornamento del conferimento di poteri al Direttore Generale in tema di spesa;
- l'ammissione dei finanziamenti assistiti dal contributo negli interessi previsti dalla L. 1295/1978 ed art. 8 dello Statuto ai benefici della sospensione di cui all'Avviso comune per la sospensione dei debiti delle PMI verso il sistema creditizio;
- l'approvazione delle relazioni e dei relativi piani delle funzioni di controllo interno (Compliance e Internal Audit);

- il Bilancio Sociale dell'Istituto relativo all'esercizio 2009;
- la presa d'atto dell'informativa in materia di aggiornamento dei regolamenti interni in tema di acquisti di beni e servizi.

Si riporta qui di seguito una tabella illustrativa dei principali indicatori relativi a ciascuna seduta del Consiglio di Amministrazione tenuti nel corso dell'esercizio 2010:

Sedute CDA	durata	Amministratori presenti	Numero materie trattate	n. delibere assunte	n. prese d'atto	n. operazioni deliberate
n.578 del 28 gennaio 2010	h.2.15	8/9	9	9	10	4
n.579 del 25 febbraio 2010	h. 2.15	7/9	9	3	12	3
n.580 del 25 marzo 2010	h.4.30	8/9	12	5	16	9
n.581 del 22 aprile 2010	h. 3.30	7/9	13	4	19	5
n.582 del 29 aprile 2010	h. 1.00	8/9	3	2	-	-
n.583 del 27 maggio 2010	h. 2.05	8/9	7	6	7	6
n.584 del 1 luglio 2010	h. 2.35	8/9	8	5	6	5
n.585 del 29 luglio 2010	h. 5.15	7/9	10	10	16	3
n.586 del 30 settembre 2010	h. 4.00	8/9	10	13	8	11
n.587 del 12 ottobre 2010	h. 5.00	6/9	5	-	6	1
n.588 del 28 ottobre 2010	h. 4.30	9/9	9	7	10	1
n.589 del 25 novembre 2010	h. 8.00	7/9	10	18	7	4
n.590 del 10 dicembre 2010	h.5.10	7/9	6	3	4	11
n.591 del 21 dicembre 2010	h. 3.30	7/9	9	10	4	44

COLLEGIO DEI SINDACI Attività 2010

Il Collegio Sindacale dell'Istituto per il Credito Sportivo, nell'esercizio 2010, per quanto riguarda in particolare l'attività generale di vigilanza:

- ha vigilato, per quanto di competenza, sull'adeguatezza della struttura organizzativa dell'Istituto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, attraverso osservazioni dirette, raccolta di informazioni dai Responsabili delle diverse funzioni dell'Azienda, incontri con la Società di Revisione e con i Vertici aziendali, programmati ai fini del reciproco scambio di dati e di informazioni di maggior rilievo;
- ha valutato e vigilato sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni, del sistema amministrativo-contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare i fatti di gestione, mediante le informazioni ottenute dai Responsabili delle rispettive funzioni, l'analisi

dei risultati del lavoro svolto dalla Società di Revisione, incaricata altresì del Controllo Contabile, e l'esame dei documenti aziendali nell'ambito delle specifiche voci di costo.

Il grado di raggiungimento potrà essere successivamente verificato, sotto il profilo economico, sulla base degli effettivi risparmi conseguiti nell'impiego delle risorse, ed in termini di efficienza sulla base della maggiore celerità ed efficacia del processo decisionale dell'ente.

E) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

Gli effetti incidono in via esclusiva sull'Istituto per il credito sportivo.

SEZIONE 2 – PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

Nel corso della formazione dell'intervento regolatorio sono stati mantenuti continui contatti con gli organi dirigenziali dell'Istituto per il credito sportivo e sono state valutate, in concreto, le osservazioni formulate con riferimento all'incidenza ed ai riflessi di una diversa e ridotta composizione numerica degli organi collegiali interessati dal riordinamento disposto dalla norma sugli equilibri e sull'assetto di interessi realizzatosi sulla base della precedente composizione. Ciò avuto riguardo, in particolare, ai soggetti istituzionali e non (regioni, enti locali, università, enti ecclesiastici, federazioni e società sportive, etc) interessati dall'attività dell'Istituto. Non si è ritenuto di sentire direttamente le categorie interessate in quanto l'intervento regolatorio in oggetto si prefigge di conservare l'attuale efficienza dell'Istituto.

SEZIONE 3 – LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO (“OPZIONE ZERO”).

L'opzione di non intervento è stata esclusa in considerazione della necessità di evitare la responsabilità erariale e la nullità degli atti dell'ente secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 5, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 30 luglio 2010, n. 122.

SEZIONE 4 – VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE

Nel merito, considerati gli stringenti limiti imposti dalla normativa di riferimento, non sono state valutate opzioni alternative in quanto la soluzione scelta, sia in fase amministrativa sia in fase di consultazione, preserva l'efficienza dei servizi dell'Istituto nell'ambito territoriale permettendo di raggiungere anche l'obiettivo del risparmio di spesa.

SEZIONE 5 – GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA

A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti.

Dai rilievi statistici e dalle analisi delle procedure fornite dagli organi preposti al controllo è emerso che le modifiche apportate non incidono sulla conservazione dei livelli di efficienza dell'Istituto e consentono al contempo di raggiungere l'obiettivo del contenimento della spesa.

B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.

L'intervento regolatorio non presenta svantaggi. I vantaggi consistono nell'adeguamento della composizione degli organi dell'Istituto a quanto richiesto dall'art. 6, comma 5, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 30 luglio 2010, n. 122, realizzando il contenimento della spesa e conservando, al contempo, l'efficienza dell'Istituto.

C) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti.

Non sono previsti nuovi obblighi informativi.

D) Eventuale comparazione con altre opzioni esaminate.

Non si è proceduto ad alcuna comparazione in quanto non si sono esaminate opzioni alternative ritenendo l'intervento in oggetto conforme a quanto richiesto dall'art. 6, comma 5, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 30 luglio 2010, n. 122, raggiungendo quindi il contenimento della spesa e conservando l'efficienza dei servizi.

E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.

L'intervento regolatorio è immediatamente attuabile attraverso le strutture e le risorse umane esistenti senza creare ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

SEZIONE 6 – INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA' DEL PAESE

L'intervento regolatorio non comporta alcun impatto sul funzionamento concorrenziale del mercato, né sulla competitività del Paese.

SEZIONE 7 – MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento;

Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero per i beni e le attività culturali, Cassa depositi e prestiti s.p.a., Ministero dell'economia e delle finanze, Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), Regioni ed autonomie locali, soggetti partecipanti al capitale dell'Istituto.

B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

Non sono previste forme particolari di pubblicità salvo l'inserimento nel sito Web dell'Istituto.

C) Strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

Il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio saranno effettuati dalla Presidenza del Consiglio e dagli organi interni dell'Istituto secondo le attuali modalità e con le stesse strutture, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente a V.I.R.

La Presidenza del Consiglio – Dipartimento per lo Sport – a cadenza biennale provvederà ad elaborare la prescritta V.I.R. (Verifica Impatto Regolatorio) nella quale verrà valutato

prioritariamente il raggiungimento reale del contenimento della spesa e la conservazione di livelli ottimali di efficienza dell'Istituto e l'eventuale analisi costi-benefici al termine della quale si valuterà l'opportunità o meno di interventi correttivi.

ANALISI TECNICA

Sul piano finanziario, il provvedimento in esame non comporta oneri a carico dello Stato ma persegue l'obiettivo di contenimento dei costi di funzionamento degli organi dell'Istituto per il credito sportivo e di conseguimento di risparmi di spesa perseguiti dal citato art. 6, comma 5 del D.L. n. 78/2010 attraverso la riduzione del numero dei componenti degli organi collegiali dell'ICS. Dall'attuazione del presente regolamento sono attese economie di spesa pari a complessivi euro 102.000,00.

In particolare, il costo di ciascun amministratore è pari ad € 21.500,00 per emolumenti lordi ed € 4.000,00 per rimborsi spese.

Pertanto il risparmio totale a seguito della riduzione del numero dei consiglieri da 9 a 5 corrisponderebbe esattamente all'importo di € 102.000,00.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 190, ha avuto esito

POSITIVO NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

Carfio

26 MAG. 2011



Ministero
dell'Economia e delle Finanze
UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO
Ufficio legislativo – Economia

ACQ/87/RC1/10336

Roma, 29 LUG. 2011

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi
ROMA

E, p.c. Al Gabinetto del Ministro

All'Ufficio legislativo finanze

Al Dipartimento del tesoro

Al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato

SEDE

OGGETTO: schema di decreto del Presidente della Repubblica recante *“adeguamento disciplina di organizzazione dell'Istituto per il credito sportivo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 luglio 2010, n. 122”*.

Si trasmette, debitamente munito del “visto” del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, il provvedimento indicato in oggetto.

IL CAPO DELL'UFFICIO

SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE ADEGUAMENTO DISCIPLINA DI ORGANIZZAZIONE DELL'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO AI SENSI DELL'ARTICOLO 6, COMMA 5, DEL DECRETO-LEGGE 31 MAGGIO 2010, N. 78, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 30 LUGLIO 2010, N. 122.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Vista la legge 24 dicembre 1957, n. 1295, recante costituzione di un Istituto per il credito sportivo con sede in Roma;

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 2000, n. 453, recante regolamento per il riordino dell'Istituto per il credito sportivo, a norma dell'articolo 157 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 157, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto l'articolo 1, comma 1297, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, così come modificato dall'articolo 11-sexies del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41 recante misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche, nonché norme a sostegno della diffusione dello sport e della partecipazione gratuita dei minori alle manifestazioni sportive;

Visto l'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica;

Ritenuto di dover procedere all'adeguamento della disciplina di organizzazione dell'Istituto per il credito sportivo secondo i criteri di cui al citato articolo 6, comma 5;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi all'adunanza del ;

Acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ...;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per l'attuazione del programma di Governo e il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente regolamento:

ART. 1

(Inserire la rubrica)

1. Al fine di adeguare la composizione degli organi dell'Istituto per il credito sportivo alle disposizioni contenute nell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il consiglio di amministrazione dell'Istituto per il credito sportivo è composto dal presidente nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Sottosegretario di Stato con delega allo Sport, da un membro designato dal Ministro per i beni e le attività culturali, che assume la carica di vice-presidente, un membro designato dalla Cassa depositi e prestiti spa sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da un membro designato dalla Giunta nazionale del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e da un membro designato da tutti i soggetti partecipanti al capitale dell'Istituto.
2. Il collegio dei sindaci dell'Istituto è composto da un numero di membri non superiore a tre, di cui il presidente designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, un componente designato in rappresentanza delle regioni ed autonomie locali e un componente designato da tutti i soggetti partecipanti al capitale dell'Istituto.
3. Il consiglio di amministrazione e il collegio dei sindaci dell'Istituto per il credito sportivo sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Sottosegretario di Stato con delega allo Sport, d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
4. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto lo statuto dell'Istituto deve essere adeguato alle disposizioni di cui al presente articolo.

ART. 2

(Inserire la rubrica)

1. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto si provvede alla nomina dei componenti degli organi collegiali di cui all'articolo 1.
2. Fino alla nomina dei componenti degli organi di cui all'articolo 1 restano in carica, anche dopo la naturale scadenza del relativo mandato, i membri già insediati alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



Consiglio di Stato
Segretariato Generale

N. 3314

Roma, addì 30 agosto 2011

Risposta a nota del
N. _____

Div. _____

OGGETTO:
REGOLAMENTO:

**SCHEMA DPR RECANTE
ADEGUAMENTO DELLA
DISCIPLINA DI ORGANIZZAZIONE
DELL'ISTITUTO PER IL CREDITO
SPORTIVO D.L. 2010 N. 78**

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere il
numero 3715/2011 emesso dalla SEZIONE
NORMATIVA di questo Consiglio sull'affare a fianco
indicato.

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000, n.
205.

Allegati N.
.....

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI ufficio per lo sport**
(.....)

ROMA

Il Segretario Generale

U. Tonello

Numero 3314/11 e data 30/8/2011



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 30 agosto 2011

NUMERO AFFARE 03715/2011

OGGETTO:

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per lo sport.

Schema di d.P.R. recante adeguamento della disciplina di organizzazione dell'istituto per il credito sportivo, ai sensi dell'art. 6, comma 5, decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

LA SEZIONE

Vista la relazione del 04/08/2011 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per lo sport, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull' affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Giancarlo Montedoro;

Premesso:

Lo schema di regolamento in esame è stato predisposto in attuazione dell'art. 6, comma 5, del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 , convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010 n. 122 che dispone che tutti gli enti pubblici , anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, provvedano all'adeguamento dei propri statuti, al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove già costituiti in forma monocratica nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e tre componenti.

La medesima disposizione prevede che le amministrazioni vigilanti provvedano all'adeguamento della relativa disciplina di organizzazione, mediante i regolamenti di cui all'art. 2 comma 634 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, con riferimento a tutti gli enti e gli organismi pubblici rispettivamente vigilati, al fine di apportare gli adeguamenti previsti , precisando che la mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento statutario o di organizzazione nei termini indicati, determina responsabilità erariale e che tutti gli atti adottati dagli organi e degli organismi pubblici interessati sono nulli.

I regolamenti di riordino sono da adottarsi ai sensi dell'art. 17 comma 2 della legge 23 agosto 1988 n. 400, su proposta del Ministro o dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, con il Ministero per la semplificazione normativa, con il

Ministro per l'attuazione del programma di Governo ed il Ministro dell'economia e delle finanze.

La procedura richiamata prevede che il regolamento sia emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle commissioni parlamentari competenti in materia.

L'intervento regolatorio riduce i componenti del Consiglio di amministrazione dell'Istituto per il credito sportivo da nove a cinque ed elimina il componente supplente dal Collegio sindacale.

Considerato:

Lo schema di regolamento, ferma ed impregiudicata la necessità di acquisire i dovuti concerti prima della deliberazione in Consiglio dei Ministri, merita parere favorevole.

Giova ricordare, circa delicati profili di interferenza dello schema di disciplina regolamentare in esame con il diritto regionale, che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 241 del 2003, ha statuito che spetta allo Stato con il decreto del ministro per i beni e le attività culturali 27 novembre 1999, provvedere alla rinnovazione della composizione del consiglio di amministrazione dell'Istituto per il credito sportivo .

Poiché l'Istituto per il credito sportivo rientra nell'ambito delle banche pubbliche residue, di cui all'art. 151 d.lgs. 1 settembre 1993 n. 385, la cui operatività, organizzazione e funzionamento sono disciplinate dallo stesso decreto legislativo, dagli statuti e dalle norme in questi richiamate, e poiché l'art. 157 comma 4 d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112 - il quale

prevedeva che, con l'apposito regolamento di cui all'art. 7 comma 3 l. 15 marzo 1997 n. 59, e nei termini ivi previsti, il Governo avrebbe dovuto provvedere al riordino dell'Istituto, anche garantendo una adeguata presenza nell'organo di amministrazione dei rappresentanti delle regioni e delle autonomie locali - deve ritenersi superato per effetto della l. 16 giugno 1998 n. 191 - la quale ha sostituito l'art. 1 comma 3 lett. h), l. n. 59 del 1997, riformulando questa disposizione nel senso che dal conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali sono escluse non solo quelle riconducibili alla materia "moneta, perequazione delle risorse finanziarie e sistema valutario", ma anche quelle afferenti alla materia "banche" - il precedente conferimento normativo alle regioni e alle autonomie locali di funzioni ad essa relative e quindi non più operante (Corte costituzionale, 15 luglio 2003, n. 241).

In sostanza l'Istituto per il credito sportivo è una banca pubblica residuata dalla privatizzazione delle banche pubbliche disposta dalla "legge Amato" (legge n. 218 del 1990).

L'Istituto per il credito sportivo è stato istituito con legge 24 dicembre 1957, n. 1295 (Costituzione di un Istituto per il credito sportivo con sede in Roma), che, all'articolo 1, lo definiva ente di diritto pubblico con personalità giuridica e gestione autonoma, il cui patrimonio, ai sensi dell'art. 2, era costituito dal fondo di dotazione conferito dai partecipanti nominativamente individuati, da un fondo di garanzia di 2.500 milioni conferito dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalla riserva ordinaria di cui al successivo art. 13 e da eventuali riserve straordinarie.

In base alla legge istitutiva, l'Istituto esercitava il credito, sotto forma di mutui a medio e lungo termine, a favore di enti pubblici locali e di altri enti pubblici che, in base a progetti approvati secondo le norme vigenti in materia, sentito il parere tecnico del CONI, intendessero costruire, ampliare, attrezzare e migliorare impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché acquistare immobili da destinare ad attività sportive.

Il credito poteva essere esercitato, con le medesime modalità e per le medesime finalità, anche in favore di federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI, di società ed associazioni sportive e di enti di promozione sportiva aventi personalità giuridica e riconosciuti dal CONI, di società e associazioni sportive affiliate ai predetti enti di promozione sportiva, costituite senza fine di lucro, aventi personalità giuridica, nonché a favore di ogni altro ente morale che perseguisse, in conformità della normativa ad esso relativa e sia pure indirettamente, finalità ricreative e sportive senza fine di lucro.

Ai sensi dell'art. 4, l'Istituto provvedeva alla concessione del credito con i mezzi patrimoniali disponibili di cui all'art. 2, con eventuali anticipazioni degli enti partecipanti e con l'emissione di obbligazioni per un importo massimo pari a trenta volte l'ammontare del patrimonio formato ai sensi dell'art. 2. L'art. 5 autorizzava l'Istituto a concedere contributi agli interessi sui mutui anche se accordati da altre aziende di credito e dalla Cassa depositi e prestiti per le finalità della legge, con la disponibilità di un fondo speciale costituito presso l'istituto medesimo e alimentato con il

versamento dell'aliquota dell'1 per cento calcolata sugli incassi lordi dei concorsi pronostici, a norma dell'art. 6 del d.lgs. 14 aprile 1948, n. 496 (Disciplina delle attività di giuoco), nonché con l'importo dei premi dei concorsi medesimi colpiti da decadenza.

L'attività dell'Istituto era poi regolata, conformemente alle disposizioni legislative, dallo statuto, approvato con decreto ministeriale 2 novembre 1959, più volte modificato da successivi decreti. Lo statuto riproduceva in larga misura le previsioni della legge istitutiva, ora succintamente richiamate.

La legge n. 1295 del 1957 è stata abrogata dall'art. 161 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), ad eccezione degli artt. 2, quarto comma, 3, settimo comma, e 5, concernenti, rispettivamente, una componente della dotazione patrimoniale dell'Istituto, l'ammontare degli onorari notarili e la facoltà di concedere contributi sugli interessi sui mutui accordati da altre aziende di credito e dalla Cassa depositi e prestiti.

Non vi è alcun dubbio che, sulla base della disciplina ora riguardata, l'attività dell'Istituto per il credito sportivo fosse qualificabile come attività bancaria, che secondo il citato d.lgs. n. 385 del 1993 consiste nella raccolta di risparmio tra il pubblico e nell'esercizio del credito, attività questa riservata appunto alle banche (art. 10), le quali, di norma, devono essere costituite in società per azioni o in società cooperative per azioni a responsabilità limitata.

L'Istituto, svolgendo attività di credito, attraverso la erogazione di mutui

e di contributi agli interessi su mutui contratti con altri istituti di credito, e di raccolta del risparmio, sia pure solo sotto forma di emissione di prestiti obbligazionari, non ha assunto la forma societaria: esso pertanto rientra nell'ambito delle banche pubbliche residue, di cui all'art. 151 del d.lgs. n. 385 del 1993, la cui operatività, organizzazione e funzionamento sono disciplinate dallo stesso decreto legislativo, dagli statuti e dalle norme in questi richiamate.

La natura bancaria dell'attività dell'istituto consente di ritenere che la disciplina della sua organizzazione sia devoluta alla fonte normativa statale – non trattandosi di banca locale – sicché è legittimo, anche ai fini di contenimento dei costi della finanza pubblica l'intervento normativo e regolamentare pur comportante, fra l'altro, la soppressione del componente designato in rappresentanza delle regioni e delle autonomie locali.

Ciò sia in ragione della competenza statale in materia di ordinamento bancario, sia in ragione della competenza statale in materia di coordinamento della finanza pubblica, fa sì che il regolamento in esame non presenti profili di illegittimità.

Nel merito dell'articolato giova solo rilevare che l'Istituto non si sottrae, quanto all'ambito di applicabilità, alla disciplina di cui alla legge n. 444 del 1994 in tema di *prorogatio* degli organi amministrativi, opportunamente richiamata, in modo implicito, all'art. 2 comma 1 che fissa in quarantacinque giorni il termine per il rinnovo degli organi statutari.

Da ciò consegue che, in caso di mancata nomina dei nuovi componenti


degli organi collegiali, si applicheranno, non avendo nulla disposto in proposito il regolamento in esame, le norme della legge n. 444 del 1994 relative alla decadenza degli organi ed al conseguente regime degli atti adottati.

P.Q.M.

Esprime parere favorevole nei sensi di cui in parte motiva.


L'ESTENSORE

Giancarlo Montedoro



IL PRESIDENTE

Giuseppe Faberi



IL SEGRETARIO

(Massimo Meji)

